

COMMISSIONI RIUNITE  
AFFARI ESTERI (III) — DIFESA (VII)

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE  
GIORGIO LA MALFA

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della esportazione e dei transiti di materiali di armamento (3012) .....</b>	3
Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento (2911);		<b>LA MALFA GIORGIO, <i>Presidente</i> .....</b>	3, 5, 7 10, 11, 13, 14, 15
FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (330);		<b>ASTORI GIANFRANCO .....</b>	14
CERQUETTI ed altri: Norme sull'esportazione, importazione e transito di materiale bellico (346);		<b>CERQUETTI ENEA .....</b>	4, 11, 15
CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (944);		<b>CODRIGNANI GIANCARLA .....</b>	6, 14
STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1435);		<b>GUNNELLA ARISTIDE, <i>Relatore per la III Commissione</i> .....</b>	4, 10, 11, 13, 15
SODANO ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi (2449);		<b>OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....</b>	4, 5, 10, 12, 15
		<b>PELLEGATTA GIANNI .....</b>	5
		<b>PETRUCCIOLI CLAUDIO .....</b>	5, 10, 11, 13, 14
		<b>PORATADINO COSTANTE .....</b>	6
		<b>RONCHI EDOARDO .....</b>	11
		<b>RUFFINI ATTILIO, <i>Relatore per la VII Commissione</i> .....</b>	4, 5, 6, 10, 15
		<b>RUTELLI FRANCESCO .....</b>	13, 15

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 8,30.**

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento (2911); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (330); Cerquetti ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e transito di materiale bellico (346); Codrignani ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (944); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1435); Sodano ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi (2449); Ronchi ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della esportazione e dei transiti di materiali di armamento (3012).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Cerquetti ed altri: « Norme sulla esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Codrignani ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione,

il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione ed il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Sodano ed altri: « Norme sul controllo della vendita delle armi »; Ronchi ed altri: « Norme sul controllo e la limitazione dell'esportazione e dei transiti di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 22 gennaio 1987 si è aperta la discussione sugli articoli del testo unificato redatto dal Comitato ristretto, nel corso della quale sono stati approvati, in linea di principio, alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1, i quali sono stati trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Sempre ai sensi dell'articolo 93 del regolamento, ove appaia necessario, deve intendersi effettuata in linea di principio l'eventuale approvazione degli emendamenti che verranno esaminati nella seduta odierna.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 1-bis.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa (CISD).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato o richiedere di parteciparvi i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni sta-

tali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

ART. 1-bis.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa (CISD).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio e di esso fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del commercio con l'estero, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

1-bis. 1.

MICELI, PELLEGATTA.

*Sostituire al primo comma le parole: per gli scambi in materia di difesa (CISD) con le seguenti: per gli scambi di materiali d'armamento per la difesa (CISD).*

1-bis. 2.

CERQUETTI, CRIPPA.

*Al secondo comma, dopo le parole: commercio con l'estero, aggiungere le seguenti: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e conseguentemente sopprimere il terzo comma.*

1-bis. 3.

PETRUCCIOLI, CERQUETTI, CRIPPA.

*Al secondo comma, dopo le parole: commercio con l'estero, aggiungere le seguenti: e del tesoro.*

1-bis. 4.

GUNNELLA.

ENEA CERQUETTI. Era intenzione anche del gruppo comunista di ripristinare il precedente testo del Governo al fine di rendere più chiaro il procedimento decisionale. Nel disegno di legge, infatti, si prevedevano soltanto due comitati: il CISD ed il comitato per l'esportazione e il transito dei materiali di armamento e di altri materiali di particolare interesse strategico.

Il testo unificato redatto dal Comitato ristretto prevede, invece, il CISD, l'autorizzazione preventiva, la commissione di verifica delle autorizzazioni e, infine, il comitato per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione.* Sono contrario all'emendamento 1-bis. 1.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione.* Il Comitato ristretto ha modificato il testo dell'articolo 2 del disegno di legge in quanto si è ritenuto che la presenza nel comitato di numerosi ministri comportasse una maggiore rilevanza degli interessi particolari. È necessario, invece, disporre di un organo che conceda autorizzazioni all'esportazione valutando esclusivamente la loro opportunità politica. Questo è il motivo per cui del CISD fanno parte soltanto i ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero. Si è ritenuto, in seguito, di aggiungere anche il ministro del tesoro perché vi possono essere delle implicazioni di natura valutaria. Tale configurazione del comitato riteniamo sia molto semplice; essa consente al Consiglio dei ministri di agire con più facilità.

Per quanto riguarda l'emendamento Cerquetti e Crippa 1-bis. 2, esprimo parere favorevole, auspicando che tale dizione sia estesa a tutti gli articoli successivi.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo auspica il

ripristino del testo originario dell'articolo 1, primo comma, del disegno di legge n. 2911.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento Miceli e Pellegatta-*bis*. 1, in quanto è stato raggiunto un accordo su un testo che pone in evidenza il carattere politico del Comitato interministeriale, lasciando in secondo piano gli interessi delle industrie del settore.

Tutta la legge si muove in questo senso, tant'è vero che viene attribuita al ministro degli esteri, qualche volta di concerto con il ministro della difesa, la responsabilità finale di tutto. Quando nelle direttive generali si indicano tutti i ministri interessati per l'aspetto indotto, cioè quello commerciale ed industriale, si rende veramente un pessimo servizio alla legge, pregherei pertanto i proponenti di non insistere su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Mi pare che le osservazioni dei due relatori siano fondate, sia per la pletoricità dei comitati sia perché, volendo dare un indirizzo politico e non commerciale al commercio delle armi, minore è il numero dei ministri responsabili e meglio è.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Intento dell'emendamento era quello di semplificare ma, in effetti, le argomentazioni dei relatori hanno fondamento.

Soprattutto in omaggio al principio testé enunciato dall'onorevole Ruffini, cioè che intendimento della legge sia quello di ricondurre tutte le decisioni riguardanti il commercio delle armi ad una responsabilità politica molto chiaramente individuata, dichiaro di ritirare l'emendamento 1-*bis*. 3. Tuttavia, vorrei che il principio enunciato restasse fermo per tutte le successive questioni.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 1-*bis*. 1.

PRESIDENTE. Ritengo sarebbe opportuno eliminare dal terzo comma le parole

« o richiedere di parteciparvi », dal momento che per nessun comitato è prevista una tale facoltà.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Condivido l'osservazione del presidente e presento un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruffini ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le parole: o richiedere di parteciparvi.*

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con i relatori nel dichiararmi favorevole all'emendamento Cerquetti e Crippa 1-*bis* 2. Sono altresì favorevole all'emendamento Gunnella 1-*bis* 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerquetti e Crippa 1-*bis*. 2, favorevoli i relatori ed il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Gunnella 1-*bis*. 4, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ruffini al terzo comma.

*(È approvato).*

Avverto che trasmetterò gli emendamenti approvati in linea di principio alle Commissioni I e V per i prescritti pareri. La discussione dell'articolo 1-*bis* è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART.1-*ter*.

Gli aiuti ed i contributi italiani a paesi in via di sviluppo per finalità di civile cooperazione sono condizionati al loro effettivo impiego per gli specifici scopi cui sono destinati; possono essere limitati, sospesi o revocati, ad eccezione di quelli sanitari, di emergenza e di quelli destinati ad organizzazioni non governa-

tive e di volontariato, oltre che in caso di inadempienza, anche nel caso in cui le spese per gli armamenti del paese destinatario superino in modo rilevante le esigenze difensive del paese stesso, o comunque le spese militari eccedano percentualmente — senza giustificato motivo — il livello medio di quelle iscritte nei bilanci di previsione dello Stato italiano per gli anni corrispondenti. Il Ministero degli affari esteri, nell'accertare il ricorrere delle condizioni indicate, propone al CISD la sospensione di qualsiasi autorizzazione all'apertura di trattative e alla vendita dei materiali oggetto della presente legge.

Come presidente, devo dire di nutrire dei dubbi circa l'ammissibilità di questo articolo aggiuntivo. Esso, infatti, tende a disciplinare una materia già inserita nel provvedimento di riforma della cooperazione allo sviluppo, approvato dalla Commissione esteri della Camera ed attualmente all'esame del Senato. Il comma quinto dell'articolo 1 del provvedimento citato stabilisce già in maniera chiara che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, né direttamente né indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Non ritengo opportuno fissare principi relativi alla materia della legge sulla cooperazione allo sviluppo in una legge destinata a disciplinare il commercio delle armi o, quanto meno, penso che l'articolo in discussione non possa essere inserito, nella sua attuale formulazione, nel contesto della legge sul commercio delle armi.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Le osservazioni mosse dal presidente La Malfa mi sembrano ineccepibili; d'altra parte, insieme al collega Gunnella già avevo pensato che, probabilmente, sarebbe stato più opportuno accantonare questo articolo 1-ter per riproporlo, eventualmente, al termine dell'esame della legge.

Tuttavia, questo articolo aggiuntivo torna ad assumere nuova validità a fronte di un emendamento che i colleghi Portatadino ed Astori intendono presentare.

Tale emendamento dovrebbe tendere a stabilire che l'esportazione di armi verso paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni: che gli aiuti e i contributi già concessi per finalità di civile cooperazione siano stati effettivamente utilizzati per gli specifici scopi cui erano stati destinati; che il complesso degli armamenti da esportare non superi in modo rilevante le esigenze difensive del paese destinatario. È chiaro che in tal modo si capovolgono i termini del discorso e torna ad essere ammissibile l'articolo 1-ter del testo unificato.

Detto questo, per consentire a tutti i colleghi un momento di riflessione, avanzo formale richiesta di accantonare la discussione dell'articolo 1-ter.

GIANCARLA CODRIGNANI. Riallacciandomi a quanto detto dal presidente La Malfa, riconosco che forse l'articolo aggiuntivo in questione può apparire pleonastico; resta il fatto che alcuni episodi verificatisi, di cui si sono avuti riflessi anche sulla stampa, richiedono che per quanto riguarda i finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo si sia anche pleonastici. Pertanto preferirei che l'articolo venisse mantenuto.

Concordo con la proposta di accantonamento ma desidero precisare che vorrei che a nessun titolo i residui passivi della cooperazione tecnica possano essere destinati al rifornimento di armi. Faccio queste considerazioni proprio in riferimento all'emendamento Portatadino - di cui il relatore ci ha dato notizia - ed alle condizioni che con esso tassativamente si pongono per l'esportazione di armi verso i paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Infatti, da tale impostazione si deduce che eventuali residui passivi potrebbero essere utilizzati all'acquisto di armi e, in questo modo, si apre un *vulnus* nella cooperazione.

COSTANTE PORTATADINO. Personalmente non comprendo come il presidente possa avere dubbi di ammissibilità rispetto ad un articolo che è frutto del lavoro delle Commissioni riunite in sede

referente. Tutt'al più potrebbero esserci questioni di opportunità politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei relatori di accantonare l'esame dell'articolo 1-ter.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, dei trattati internazionali bilaterali ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa della nazione, tenendo presente l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio per il settore della difesa e detta annualmente direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento, indicati e classificati con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della presente legge, per materiale d'armamento devono intendersi solo quei materiali che hanno requisiti e/o caratteristiche tecnico-costruttive e progettative tali da conferire loro intrinseche potenzialità finalizzate ad esclusivo utilizzo bellico.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole:* Nel rispetto, *aggiungere le seguenti:* degli indirizzi della Camera e del Senato.

2. 1.

RUTELLI.

*Sostituire al primo comma dell'articolo 2 le parole:* tenendo presente l'esigenza

dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti *con le seguenti:* tenendo presente la primaria importanza della tutela della pace e di un responsabile intervento che non alimenti la corsa al riarmo.

2. 2.

RONCHI, GORLA.

*Sostituire al primo comma le parole da:* tenendo presente *fino a:* armamenti *con le seguenti:* tenendo presente che l'esigenza dello sviluppo tecnologico ed industriale è connessa alla politica difensiva costituzionalmente ordinata alla pace.

2. 3.

CODRIGNANI, MASINA.

*Al primo comma, dopo le parole:* commercio con l'estero, *aggiungere le seguenti:* dell'interno.

2. 4.

MICELI, PELLEGATTA.

*Al primo comma, dopo le parole:* commercio con l'estero, *aggiungere le seguenti:* dell'interno.

2. 5.

GUNNELLA.

*Al primo comma, sopprimere le parole da:* indicati *fino alla fine del comma e sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Ai fini della presente legge i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1987

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) materiali di particolare interesse strategico impiegabili ai fini militari;

o) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.

Ai fini della presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:

1) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui all'elenco previsto dal comma precedente;

2) i manuali, le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali di cui all'elenco previsto al comma precedente.

L'elenco dei materiali d'armamento da ricomprendere nelle categorie di cui al primo comma del presente articolo, ovvero l'elenco di nuove categorie, da aggiornare annualmente, è predisposto, con apposito decreto, dal Ministero del commercio con l'estero, di concerto con i Ministeri della difesa e dell'interno, sentiti i

Ministeri degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge: le prestazioni di servizi per l'addestramento, la manutenzione anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo.

2. 6.

RONCHI, GORLA.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:* Sulla base degli indirizzi generali il CISD indica i Paesi verso i quali è vietato ogni commercio di armi.

2. 7.

PETRUCCIOLI, CERQUETTI, CRIPPA.

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Ai fini della classificazione di cui sopra e della presente legge, per materiale d'armamento devono intendersi quei materiali:

a) che le leggi penali e di pubblica sicurezza vigenti indicano come armi da guerra o tipo guerra, munizioni da guerra, esplosivi ad uso militare nonché come equipaggiamenti per le forze armate;

b) che la nomenclatura tecnica corrente considera quali armi e sistemi d'arma, e relativi componenti, o come equipaggiamenti e mezzi destinati alle forze armate.

Ai fini del precedente comma, punto b), i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) materiali di particolare interesse strategico impiegabili ai fini militari;

o) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.

Ai fini della presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:

a) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui all'elenco previsto dal comma precedente;

b) i materiali, le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali di cui all'elenco previsto al comma precedente.

Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge le prestazioni di servizi per l'addestramento, la manutenzione, anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione

al di fuori del territorio italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo ed ai beni e servizi elencati al successivo articolo 4.

2. 8.

CERQUETTI, CRIPPA.

*Al secondo comma, sopprimere la parola: solo.*

2. 9.

RONCHI, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere la parola: esclusivo.*

2. 10.

CODRIGNANI, MASINA.

*Al secondo comma, sostituire la parola: esclusivo con la seguente: prevalente.*

2. 11.

GUNNELLA.

*Al secondo comma, sostituire le parole: ad esclusivo con le seguenti: a prevalente.*

2. 12.

RONCHI, GORLA.

*Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

Il Ministro della difesa, nella classificazione di cui al primo comma, differenzierà altresì gli elenchi per diverse finalità di controllo, rispettivamente della esportazione, della importazione e del transito dei beni e dei servizi in oggetto.

Per transito si intende anche una sola sosta, a bordo di aerei o navi o altri mezzi di trasporto, anche senza scarico, nel territorio dello Stato.

Per la formulazione della direttiva e per la stesura del decreto di classificazione, sono sentiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che debbono esprimersi entro 30 giorni.

2. 13.

CERQUETTI, CRIPPA.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Nel corso della discussione sull'articolo 1 (finalità della legge) avevamo proposto che annualmente fosse stilato un elenco dei paesi verso i quali vige il divieto di commercio anche per violazioni dei diritti umani. Allora si osservò che l'articolo 1 era sede impropria per una norma di tale natura. Riproponiamo, quindi, che all'articolo 2 si preveda che sia il CISD a stilare l'elenco.

PRESIDENTE. Alla seconda riga del primo comma dell'articolo 2 si fa riferimento ai trattati internazionali bilaterali. Le Commissioni ritengono opportuna questa precisazione per distinguere quegli accordi da altri di natura multilaterale?

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. L'emendamento Petruccioli ed altri 2. 7, se approvato, potrebbe portare il nostro paese alla rottura di alcune relazioni diplomatiche, in quanto un eventuale diniego di un'autorizzazione si potrebbe configurare come un giudizio negativo sull'attività di un Governo estero.

Per questo motivo, pregherei i presentatori di ritirarlo in quanto implicherebbe una grave limitazione della politica estera del nostro paese e ripercussioni a catena.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Rutelli 2. 1, sull'emendamento Ronchi e Gorla 2. 2 e sull'emendamento Cerquetti e Crippa 2. 8. Sono, invece, favorevole agli identici emendamenti Miceli e Pellegatta 2. 4 e Gunnella 2. 5 e all'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6.

Nel corso dei lavori del Comitato ristretto, per rendere meno farraginoso il testo del provvedimento, si era ritenuto di riformulare la classificazione già prevista nel disegno di legge. L'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6 chiede il ripristino del testo del Governo che, ad avviso dei relatori, è effettivamente più opportuno anche se l'elencazione più puntuale comporta sempre dei rischi; ragione per la

quale c'era parso preferibile il testo semplificativo varato dal Comitato ristretto.

Gli emendamenti Ronchi e Gorla 2. 9 e Codrignani e Masina 2. 10 — ai quali i relatori avrebbero espresso parere contrario — nonché gli emendamenti Gunnella 2. 11 e Ronchi e Gorla 2. 12 — di identico tenore ed ai quali avrei espresso parere favorevole — risulterebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Cerquetti e Crippa 2. 13. In particolare, con riferimento all'inciso « anche senza scarico », previsto al terzo comma, devo far notare ai proponenti che una nave potrebbe aver bisogno di supporto tecnico e che non è possibile bloccare tutto il traffico. Il transito è un'altra cosa: naturalmente stiamo parlando di transito ufficiale e non di quello clandestino, che è colpito in altro modo.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non è colpito in nessun modo, come hanno dimostrato anche recenti esperienze!

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo in pieno con i pareri espressi dai relatori Ruffini e Gunnella.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, sempre in linea di principio, degli emendamenti all'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 2. 1, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi e Gorla 2. 2, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani e Masina 2. 3, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Presento il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: trattati internazionali, sopprimere la parola: bilaterali.*

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6.

EDOARDO RONCHI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, desidero rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal relatore su questo emendamento.

Ritengo che la formulazione originariamente proposta dal Governo fosse sufficientemente completa e quindi capace di garantire il raggiungimento del fine che ci proponiamo, cioè quello di comprendere effettivamente tutti i materiali di armamento; anzi, oltre a comprendere le armi vere e proprie, esso fa riferimento anche ai manuali di descrizioni. Inoltre, faccio notare come il penultimo comma stabilisca che l'elenco debba essere aggiornato annualmente, per cui anche la preoccupazione di non includere tutte le possibili evoluzioni dei sistemi d'arma è in tal modo superata.

In definitiva, si tratta di una classificazione ampia e completa allo stato delle conoscenze attuali e che garantisce la possibilità di aggiornamenti per il futuro.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Infatti i relatori si sono espressi favorevolmente.

ENEA CERQUETTI. L'emendamento 2. 8, che ho presentato insieme al collega Crippa, è identico a quello dei colleghi Ronchi e Gorla. L'unica differenza sta nel fatto che in premessa vi è una disposizione tendente a mantenere in vigore la classificazione che la giurisprudenza penale ha finora dato delle armi da guerra. Infatti, dobbiamo sempre tenere presente che, nel momento in cui si delinea la legittimità o l'illegittimità del commercio a seconda che si tratti o meno di armi da guerra o tipo guerra, si va ad incidere

sulla legislazione italiana sulle armi. Esisteva ed esiste fino ad oggi una normativa che regola il settore, esiste la classificazione, esiste l'elencazione dettagliata dei materiali.

Se ho ben capito, i relatori propongono di sopprimere dal provvedimento le norme che prevedono l'elencazione dettagliata, quindi il controllo, rinviandolo per competenza al Ministero della difesa.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Onorevole Cerquetti, l'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6, al penultimo comma, propone che gli elenchi dei materiali e quello delle nuove categorie siano predisposti ed aggiornati annualmente con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero. Con questa norma si semplifica la procedura in quanto non si farebbe ricorso ad un decreto interministeriale, ma ad un atto emanato da un solo ministro.

ENEA CERQUETTI. Ritiriamo il nostro emendamento 2. 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6, favorevoli relatore ed il Governo.

*(È approvato).*

Gli emendamenti Miceli e Pellegatta 2. 4. e Gunnella 2. 5 risultano pertanto assorbiti.

Con l'approvazione dell'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6 s'intendono altresì preclusi l'emendamento Ronchi e Gorla 2. 9, l'emendamento Codrignani e Masina 2. 10, l'emendamento Gunnella 2. 11 e l'emendamento Ronchi e Gorla 2. 12, nonché il primo ed il terzo comma dell'emendamento Cerquetti e Crippa 2. 13.

I relatori hanno chiesto all'onorevole Petruccioli il ritiro dell'emendamento 2. 7. Nel caso ciò non avvenga, essi esprimono parere contrario, parere al quale si associa il rappresentante del Governo.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Signor presidente, non ritiriamo il nostro emenda-

mento in quanto gli argomenti illustrati dai relatori non ci sembrano fondati.

Essi sostengono che, nel caso venissero indicati i paesi verso i quali vige il divieto di commercio delle armi, vi potrebbero essere delle conseguenze di ordine diplomatico e delle ripercussioni su altri settori del nostro commercio estero.

Certamente, nel caso venisse negata un'autorizzazione all'esportazione, vi sarebbero delle immediate ed automatiche ripercussioni sulle relazioni commerciali tra il nostro paese e quello destinatario. Niente affatto automatica, invece, sarebbe una ripercussione di carattere diplomatico perché attualmente sono vigenti delle misure di embargo che, però, non hanno dato luogo ad alcun incidente di natura diplomatica.

D'altra parte il provvedimento al nostro esame, oltre a prevedere una normativa generale per il commercio delle armi, consente di prendere in considerazione anche casi specifici di divieto.

Poiché il testo in discussione non prevede un elenco di paesi verso i quali è assolutamente vietata qualunque esportazione di armi, è indispensabile che sia il CIRD ad indicarli. Auspichiamo che esso stabilisca dei criteri generali in accoglimento dei principi previsti dall'articolo 1 del provvedimento oggi al nostro esame, cercando di non dar luogo ad inconvenienti normativi che coinvolgerebbero le industrie del settore.

Sapere che ci sono paesi verso i quali il commercio delle armi è interdetto per decisione politica del Governo non può che essere elemento di chiarezza. Inoltre bisogna fare chiarezza anche per quanto riguarda la destinazione finale, che incide in maniera diversa a seconda che i paesi destinatari siano o meno ricompresi in un elenco di paesi con i quali l'Italia non intende commerciare. Pertanto, ritengo che l'emendamento sia importante, per gli obiettivi risultati che consente di raggiungere, ed in armonia con questa legge. Né le obiezioni dei relatori mi sembrano sufficienti per ritirarlo.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se il CIRD ha una

competenza preminente, è proprio quella di indicare i paesi verso i quali non si possono esportare armi. Con l'emendamento Petruccioli mi pare si introduca un criterio diverso, quello di prevedere una elencazione dei paesi verso i quali quelle esportazioni non sono consentite.

Concretamente, oggi, l'indicazione dei paesi verso i quali non si può esportare, più che essere il frutto di una decisione di ordine formale, è il frutto di considerazioni di ordine sostanziale, che portano a respingere certe richieste di esportazione: questo perché esiste nei rapporti internazionali una « zona grigia » — dobbiamo essere realistici nel riconoscerlo — che non può essere facilmente superata.

Come ha rilevato l'onorevole Gunnella, dare pubblicità al divieto di esportazione è possibile solo in quanto siano avvenuti fatti tanto rilevanti da imporre un embargo totale. Da parte mia faccio notare che questi tipi di embargo sono rari e che sono molto più frequenti embarghi parziali e discreti, che veramente costituiscono una remora.

Mi rendo conto che l'assenza di un elenco ufficiale può creare difficoltà per le industrie del settore, ma ci troviamo a dover scegliere tra le difficoltà di un'impresa e l'imbarazzo di un paese. Devo dire con tutta franchezza che, in certa misura, anche il ministro della difesa preferirebbe una definizione chiara, dal momento che deve svolgere un compito di supporto nei confronti della politica estera, di cui certo non è protagonista; ma è appunto chi deve gestire la politica estera che si troverebbe in imbarazzo di fronte ad un elenco del tipo di quello richiesto.

Inoltre, invito i colleghi a considerare che una norma di questo genere potrebbe essere approvata all'incirca una volta ogni cinque anni, a fronte di una applicazione costante di ostacoli all'esportazione nei confronti di determinati paesi, senza che ciò venga dichiarato.

La verità è che il commercio delle armi, dal punto di vista politico, riguarda anche la qualità degli armamenti e che questo aspetto è di gran lunga rilevante

rispetto a quello dell'avvio o meno verso certi paesi.

Entrare in quella « zona grigia » che ho indicato vuol dire mettere obiettivamente in difficoltà la nostra politica estera. Di più: vuol dire non arrivare mai ad una dichiarazione esplicita.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Queste considerazioni erano ben presenti ai proponenti dell'emendamento. Esiste una distinzione tra paesi verso i quali non vi è alcun impedimento di ordine generale per il commercio delle armi, paesi che entrano in quella famosa « zona grigia » e paesi nei confronti dei quali il giudizio è tale da far stabilire il divieto di qualsiasi commercio di armi.

Come il sottosegretario Olcese può vedere, qui si fa riferimento soltanto a quest'ultima categoria e la « zona grigia » non è intaccata: si chiede soltanto di indicare quali siano i paesi verso i quali vi è divieto assoluto di commercio di armi.

PRESIDENTE. Non si può pensare che il CISD all'inizio di ogni anno proceda sistematicamente alla redazione di un simile elenco.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Noi riteniamo che una indicazione dei paesi verso i quali è vietato il commercio delle armi debba esserci. Sappiamo benissimo che la maggior parte dei paesi sono ricompresi nella cosiddetta « zona grigia », ma non è a questi che chiediamo di fare riferimento. Conosciamo bene anche il discorso dell'embargo di fatto, ma anche questo esula dal problema in discussione.

Il punto che vogliamo individuare è il seguente: il Governo deve avere il dovere o la possibilità di indicare, quando lo ritenga opportuno e sulla base dei criteri indicati dal CISD, quali siano i paesi verso i quali non vuole che si esportino armi. Se non si prevede in nessun caso di dare questa indicazione, in realtà si vara una legge nell'ambito della quale i margini di discrezionalità divengono assoluti. Siamo convinti che per ragioni di politica internazionale — e non ci scandalizziamo

nel dire anche di politica commerciale — il margine di discrezionalità debba essere molto ampio, ma non possiamo accettare sia illimitato.

In definitiva, vogliamo una legge in base alla quale se il CISD, ad esempio, non indica il Sud Africa tra i paesi verso i quali vi è divieto di esportazioni di armi, sia chiaro che ciò dipende da una decisione politica e non da una equivocità della norma.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Se venisse accolto questo emendamento, verrebbero a cadere tutte le attribuzioni dei comitati successivamente previsti, le autorizzazioni preventive del Ministero della difesa, quelle del Ministero degli esteri e finanche quelle del commercio con l'estero. Tuttavia il problema fondamentale è di stabilire se vogliamo aprire la strada ad un contenzioso politico, che è grave, con tutte le conseguenze politico-diplomatiche che deriverebbero da quelle indicazioni che il CISD dovrebbe annualmente fornire.

PRESIDENTE. È stato chiarito che tali indicazioni non dovrebbero essere necessariamente date annualmente.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Il problema è assai delicato: il giudizio espresso dal Governo italiano in merito al commercio delle armi finirebbe con l'investire il paese interessato nella sua globalità, diventando un giudizio di ordine generale e quindi politico. Quando, invece, per una singola esportazione viene negata l'autorizzazione da parte del Ministero della difesa o di quello degli esteri, la decisione coinvolge soltanto la ditta destinataria del diniego e non vi è alcun risvolto politico. Questa è la differenza sostanziale.

FRANCESCO RUTELLI. Le argomentazioni del collega Petruccioli sono giuste in quanto stiamo legiferando sui criteri generali in base ai quali il CISD deve formulare gli indirizzi per le politiche di

scambio. È necessario evitare l'incertezza amministrativa in materia. È importante, altresì, individuare un preciso soggetto politico in grado di esprimere una valutazione complessiva circa l'opportunità dell'autorizzazione. Una norma in tal senso non comporta alcuna conseguenza diplomatica; ciò che paventa l'onorevole Gunnella non si verificherebbe nel caso dell'approvazione dell'emendamento 2. 7 in quanto l'« area grigia » delle limitazioni è disciplinata da norme previste negli articoli successivi. Oggi è in discussione l'opportunità di prevedere dei principi « invalicabili » in base ai quali porre il divieto. Saranno, altresì, previste delle procedure mediante le quali gli enti competenti autorizzeranno di volta in volta l'esportazione di sistemi d'arma.

GIANFRANCO ASTORI. L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame definisce in modo esauriente quali siano i criteri per stabilire il divieto di esportazione. L'emendamento Petruccioli ed altri 2. 7 propone un'ulteriore specificazione delegando al CISD l'indicazione dei paesi verso i quali è vietato ogni commercio di armi.

Devo, però, far notare che l'articolo 2 già prevede che il CISD, oltre a formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio, detti annualmente una direttiva d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento.

Inoltre vorrei esprimere qualche perplessità circa l'opportunità di stabilire una sorta di lista rigida dei paesi verso i quali si opera l'embargo: questo non vuole dire che vi possa essere un'incertezza amministrativa a danno delle industrie italiane che operano nel settore perché in realtà la sostanza politica della proposta dell'onorevole Petruccioli è già ampiamente contenuta nell'ambito del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Vorrei cercare di capire cosa si vuole intendere con l'emendamento 2. 7.

Ritengo che con l'introduzione di questa norma il Governo, chiamato a prendere una decisione politica nei confronti di un paese importatore, non avrebbe completa autonomia decisionale.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. I compiti del Comitato interministeriale prevedono comunque la fissazione dei criteri che attengono alla collegialità del Consiglio dei ministri in quanto la prima parte della procedura di autorizzazione spetta al CISD. Non si tratta, quindi, di semplici atti amministrativi, ma di un'attività di indirizzo politico.

PRESIDENTE. L'attività discrezionale dei Comitati interministeriali è senz'altro più limitata di quella propria del Consiglio dei ministri. L'attività del CIPE, per esempio, è ristretta all'ambito decisionale circa la ripartizione di un fondo la cui entità è stabilita dal Governo.

GIANCARLA CODRIGNANI. Sono molto meravigliata della discussione circa le competenze del CISD poiché ritenevo che la redazione di un tale elenco potesse essere utile al Governo nell'adottare di volta in volta le più opportune deliberazioni in ordine alla politica del commercio con l'estero del nostro paese. Infatti, sostenuto da un organismo tecnico che agisce sulla base di una legge dello Stato, il Governo potrebbe assumere con maggiore libertà determinate decisioni.

D'altra parte, mi sembra che l'emendamento sia molto equilibrato e consenta una certa elasticità.

Non dimentichiamo che vi sono già parecchi Stati nei quali è previsto un elenco di paesi verso i quali non è consentita l'esportazione di armi — anche se poi non sempre tale elenco viene rispettato, poiché sappiamo tutti che, soprattutto nell'ambito della politica internazionale, si è ben lontani dalla coerenza — e non mi risulta che questi siano sempre in stato di guerra. Imitiamo gli Stati Uniti per tante cose, imitiamoli anche in questo caso!

---

 IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1987
 

---

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petruccioli ed altri 2. 7, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cerquetti e Crippa 2. 13.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Come il presidente ha già dichiarato, il primo ed il terzo comma di questo emendamento risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento Ronchi e Gorla 2. 6.

Per quanto riguarda il secondo comma, pregherei i presentatori di ritirarlo, intendendo per transito soltanto il passaggio senza scalo.

ENEA CERQUETTI. Ritengo che la specificazione sia utile poiché sono stati, nel tempo, messi in atto parecchi *escamotages* per aggirare le indagini della magistratura. L'espressione « transito » dovrebbe essere interpretata in un solo modo, cioè con riferimento a ciò che fisicamente passa per il territorio dello Stato; invece è stato furbescamente interpretato come ciò che giuridicamente passa per il territorio dello Stato.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema è largamente controverso. C'è, ad esempio, la questione della possibilità ispettiva su un aereo che atterri in un aeroporto italiano.

ENEA CERQUETTI. Si potrebbe sempre prevedere il caso dell'emergenza.

PRESIDENTE. Come ho già detto, il primo ed il terzo comma dell'emenda-

mento Cerquetti e Crippa 2. 13 sono preclusi.

Pongo in votazione il secondo comma.

(È respinto).

FRANCESCO RUTELLI. Signor presidente, prendendo brevemente la parola sull'ordine dei lavori, vorrei esortare i colleghi a procedere più alacramente in questi nostri lavori e l'ufficio di presidenza delle Commissioni a prevedere almeno due sedute settimanali da dedicare a questo provvedimento sul traffico delle armi o, come subordinata, un orario di lavoro più intenso come avviene per tutte le Commissioni che hanno all'ordine del giorno provvedimenti di notevole importanza.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. I nostri lavori sono rallentati dal fatto che su ogni articolo si riapre la discussione sulle linee generali!

PRESIDENTE. Avverto che trasmetterò gli emendamenti approvati in linea di principio alle Commissioni I e V per i prescritti pareri. La discussione dell'articolo 2 è pertanto sospesa.

Il seguito della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO